BONUS 1 · IL FORNO DI FIDO

Guida alla regola italiana

In che categoria rientrano i biscotti per cani, a quale ufficio ci si rivolge e cosa chiedere. Con il modulo di contatto da portare alla ASL della tua zona.

LEGGI QUESTA PAGINA PER PRIMA

Cosa fa questa guida, e cosa non fa

Ti dice dove guardare e cosa domandare. Non ti dice qual è la tua posizione: quella la stabilisce solo l'ufficio competente per il tuo territorio.

DA TENERE A MENTE

Le procedure cambiano da regione a regione, e in parte da ASL a ASL. Due persone che fanno la stessa identica cosa in due province diverse possono ricevere due risposte diverse su quale modulo presentare. Per questo la guida finisce con una telefonata, non con una certezza.

Questo testo non è una consulenza legale e non sostituisce il parere dell'autorità sanitaria o di un professionista.

Cosa troverai

- In quale categoria rientrano i biscotti per cani, e perché non sono «alimenti».
- La differenza tra **registrazione** e **riconoscimento**, e quale delle due riguarda te.
- Il caso che molte non si aspettano: quando la registrazione **non** è richiesta.
- A quale sportello si presenta la pratica.
- Le sette domande da fare alla ASL, scritte una per una.
- Un modulo di contatto da stampare e compilare.
- Cosa deve esserci sull'etichetta.

Il consiglio che vale più di tutta la guida

Chiama **prima** di fare la prima vendita, non dopo. Il Servizio Veterinario della tua ASL risponde a queste domande tutti i giorni: per loro sei una domanda di routine, non un problema. La telefonata dura dieci minuti e ti toglie l'unico dubbio che davvero blocca chi comincia.

IL PUNTO DI PARTENZA

Non sono alimenti. Sono mangimi.

È la cosa che sorprende di più, ed è anche la buona notizia: i biscotti per cani non seguono le regole dei prodotti da forno per persone. Seguono le proprie.

Nel diritto europeo, tutto ciò che è destinato all'alimentazione degli animali ricade nella normativa sui **mangimi**. Gli alimenti per cani e gatti sono «alimenti per animali da compagnia» — pet food — e appartengono a quel mondo lì.

I due testi che contano sono due regolamenti europei, applicabili in tutta Italia:

NORMA	DI COSA SI OCCUPA
Reg. (CE) 183/2005	Igiene dei mangimi. È quello che stabilisce chi deve **registrarsi** (art. 9) e chi invece ha bisogno di un **riconoscimento** (art. 10).
Reg. (CE) 767/2009	Immissione sul mercato ed **etichettatura**. È quello che dice cosa deve esserci scritto sulla confezione.

PERCHÉ QUESTO TI CONVIENE

Il mondo dei mangimi ha una soglia d'ingresso più bassa di quella degli alimenti per persone. La registrazione dell'art. 9, quando serve, è una **notifica** accompagnata da un'autocertificazione: non è un'autorizzazione da ottenere, non prevede un laboratorio a norma e non è il percorso di chi apre una pasticceria.

Cosa resta fuori, sempre

Il regolamento non si applica alla **produzione domestica privata** destinata ad animali che non entrano nella catena alimentare. In parole semplici: i biscotti che fai per il tuo cane non riguardano nessuno. Il discorso comincia quando quei biscotti vengono ceduti ad altri.

ART. 9 CONTRO ART. 10

Registrazione o riconoscimento?

Sono due cose molto diverse, e quasi certamente te ne riguarda una sola. Questa pagina serve a toglierti dalla testa quella sbagliata.

REGISTRAZIONE · ART. 9

La via semplice

Una **notifica** dell'attività con autocertificazione. Non è un'autorizzazione: si comunica che si comincia.

Tra le attività elencate dalle ASL compare espressamente la *produzione di alimenti per animali da compagnia*.

RICONOSCIMENTO · ART. 10

Quasi certamente non è il tuo caso

Serve a chi fabbrica o commercia **additivi** per mangimi, premiscele di additivi, o mangimi composti che li contengono.

Farina, zucca, avena, uovo e burro d'arachidi non sono additivi. Se non usi additivi, questa colonna non ti riguarda.

E poi c'è il caso che quasi nessuno si aspetta

DA VERIFICARE CON LA TUA ASL

Diverse ASL, nelle proprie informative, precisano che **la registrazione non è richiesta per la vendita diretta al consumatore finale di alimenti per animali da compagnia**, e che l'obbligo riguarda invece chi commercializza all'ingrosso.

Se vendi le tue scatole direttamente alla padrona del cane — al mercatino, nel gruppo del quartiere, a chi te le ordina — potresti rientrare proprio qui. **Ma «potresti» non è «rientri»**: dipende da come e dove vendi, e l'unica a poterlo dire è la ASL competente per il tuo territorio. È la prima domanda della lista di pagina 6.

Perché non possiamo risponderti noi

Perché la risposta cambia con dettagli che solo tu conosci: se vendi tu direttamente o passi da un negozio, se produci in casa o in un locale separato, quanto produci, e in quale regione ti trovi. Chiunque ti dia una risposta secca senza conoscere queste cose sta indovinando.

LO SPORTELLO GIUSTO

Il percorso, in tre passaggi

La pratica non si presenta alla ASL: si presenta al Comune, che la gira alla ASL. Sapere questo ti evita il giro a vuoto più comune.

1. **Chiami il Servizio Veterinario della tua ASL**
 Area sicurezza alimentare / alimentazione animale. Spieghi cosa vuoi fare e fai le sette domande di pagina 6. Serve a sapere *se* e *quale* pratica ti riguarda, prima di compilare qualunque cosa.

2. **Se serve la registrazione, presenti la notifica al SUAP**
 Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l'attività. In molte regioni si presenta come **SCIA**, per via telematica. Il SUAP trasmette poi al Dipartimento di Prevenzione della ASL.

3. **La ASL registra e, se previsto, assegna il numero**
 La registrazione viene effettuata dal servizio competente. Possono essere dovuti dei diritti sanitari: te lo dicono al momento della presentazione.

IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

Se sarai tu a mettere per prima il prodotto sul mercato, può entrare in gioco un **numero di identificazione** da riportare in etichetta. La procedura uniforme nazionale nasce da un'Intesa Stato-Regioni del 23 settembre 2010, recepita poi dalle singole regioni. Chiedilo esplicitamente: è la domanda 5.

Una cosa pratica sul «dove produci»

La cucina di casa e un locale dedicato non sono la stessa cosa agli occhi di chi valuta la pratica, e questo pesa più di quanto pesi la quantità che produci. Dillo com'è fin dalla prima telefonata: cambiare versione dopo è l'unico modo per complicarsi la vita.

DA LEGGERE AL TELEFONO, IN QUEST'ORDINE

Le sette domande per la ASL

Copiale così come sono. Sono scritte per ottenere risposte utilizzabili, non risposte generiche — e per farti capire, in dieci minuti, cosa devi fare davvero.

Come aprire: *«Buongiorno, vorrei produrre in casa biscotti per cani e venderli direttamente ai proprietari. Mi servirebbe sapere quali adempimenti riguardano la mia situazione.»*

Chiedi il nome di chi ti risponde e segnalo. Serve se devi richiamare.

1. **Rientro nella registrazione o ne sono esclusa?**
 Vendendo direttamente al consumatore finale, devo registrarmi ai sensi dell'art. 9 del Reg. 183/2005 o la vendita diretta è esclusa?

2. **Cambia qualcosa se produco nella cucina di casa?**
 Serve un locale separato dalla cucina domestica, o la produzione domestica è ammessa e a quali condizioni?

3. **Quale modulo e quale sportello?**
 La pratica si presenta al SUAP del mio Comune? È una SCIA? C'è un modulo regionale specifico per gli alimenti per animali da compagnia?

4. **Che documenti devo allegare?**
 Serve una planimetria, un manuale di autocontrollo, una procedura HACCP, un corso?

5. **Mi serve un numero di identificazione per l'etichetta?**
 Se sono io a immettere per prima il prodotto sul mercato, devo richiederlo? A chi?

6. **Quanto costa e quanto tempo richiede?**
 Ci sono diritti sanitari da versare? In quanto tempo si conclude?

7. **Cambia qualcosa se vendo anche online o fuori provincia?**
 La vendita a distanza o fuori dal territorio comporta adempimenti diversi?

COME CHIUDERE

«Posso avere queste indicazioni per iscritto, anche solo via email?» Una risposta scritta vale molto più di una telefonata, oggi e fra due anni.

DA STAMPARE E COMPILARE

Modulo di contatto per la ASL

Compilalo prima di chiamare: avere i dati davanti cambia il tono della conversazione. Lo stesso foglio ti serve poi per l'email di conferma.

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE / P. IVA (SE GIÀ ATTIVA)

COMUNE E PROVINCIA

ASL DI COMPETENZA

TELEFONO

EMAIL

INDIRIZZO DEL LUOGO DI PRODUZIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ — COMPILA COSÌ

Produzione artigianale di biscotti da forno destinati a cani, a base di farina, cereali, ortaggi e uova, senza additivi per mangimi. Vendita diretta al consumatore finale. Produzione in ambito domestico. — **Correggi ogni parola che non corrisponde a quello che fai davvero.**

QUANTITÀ INDICATIVA A SETTIMANA

DOVE VENDI (MERCATINI, GRUPPI LOCALI, ONLINE…)

RISPOSTA RICEVUTA — DATA, NOME DELL'OPERATORE, INDICAZIONI

REG. (CE) 767/2009

Cosa va scritto sulla confezione

L'etichettatura dei mangimi ha regole proprie. Chi mette per primo il prodotto sul mercato è il responsabile di quello che c'è scritto.

Il regolamento prevede un'etichettatura specifica per gli alimenti destinati agli animali da compagnia. Tra le indicazioni che la normativa richiede rientrano, ad esempio, la **denominazione** del prodotto, il **tipo di mangime** e la **specie** a cui è destinato. Le stesse informazioni vanno rese disponibili anche nella **vendita a distanza**, prima dell'acquisto.

LA DOMANDA DA FARE

L'elenco esatto delle diciture obbligatorie e il loro formato è materia tecnica e cambia a seconda di come classifichi il prodotto. **Chiedi alla ASL un fac-simile di etichetta conforme**: è la richiesta più utile che puoi fare, e spesso ce l'hanno già pronta.

Quello che comunque conviene scrivere

Al di là dell'obbligo, è ciò che fa comprare: chi acquista vuole leggere ingredienti che riconosce. Nel *Kit confezione ed etichette* trovi i modelli già impostati.

- Denominazione del prodotto e specie destinataria («per cani»).
- Elenco completo degli ingredienti, in ordine di quantità.
- Peso netto.
- Data di produzione e termine di conservazione.
- Istruzioni di conservazione (luogo fresco e asciutto, contenitore chiuso).
- Nome e recapito del produttore.
- Numero di identificazione, se la ASL ti dice che ti serve.
- Lotto, per poter risalire alla singola infornata.

IL REGISTRO DELLE INFORNATE

Annota data, ricetta, quantità e lotto di ogni teglia. È la cosa che rende possibile la tracciabilità, costa due minuti, e il modello è nel bonus *Annunci pronti e registro ordini*.

PRIMA DELLA PRIMA VENDITA

La checklist

Non spuntare niente che non hai verificato davvero. Una casella segnata per ottimismo è peggio di una casella vuota.

Adempimenti

- [] Ho chiamato il Servizio Veterinario della mia ASL e ho fatto le sette domande.
- [] So se la registrazione mi riguarda oppure no, e me l'ha detto la ASL.
- [] Se mi riguarda: ho presentato la pratica al SUAP del mio Comune.
- [] Ho la risposta della ASL **per iscritto**, anche solo via email.
- [] So se mi serve un numero di identificazione in etichetta.
- [] Ho chiesto un fac-simile di etichetta conforme.

Produzione

- [] Nessuna ricetta che uso contiene ingredienti vietati al cane.
- [] Preparo i biscotti per cani separatamente dal cibo di casa, con utensili puliti.
- [] Tengo il registro delle infornate con data, ricetta, quantità e lotto.
- [] Conosco la conservazione reale dei miei prodotti, perché l'ho provata.

Vendita

- [] Ogni confezione ha la sua etichetta completa.
- [] Nelle vendite a distanza le informazioni sono visibili **prima** dell'acquisto.
- [] Non prometto effetti sulla salute del cane. Mai.
- [] Per allergie, patologie o diete particolari rimando sempre al veterinario.

La regola che riassume tutte le altre: vendi un biscotto, non una cura. Un prodotto genuino, etichettato con chiarezza e descritto per quello che è, non ha bisogno di promesse — e non te ne crea nessuna da mantenere.

DA DOVE VIENE QUELLO CHE HAI LETTO

Fonti e riferimenti

Così puoi verificare ogni affermazione da sola, e mostrarla a chi di dovere.

Normativa europea

- **Reg. (CE) n. 183/2005** — requisiti per l'igiene dei mangimi. Art. 9 (registrazione), art. 10 (riconoscimento).
- **Reg. (CE) n. 767/2009** — immissione sul mercato e uso dei mangimi; etichettatura. Art. 12 (responsabilità), art. 17 (indicazioni obbligatorie).
- **Reg. (CE) n. 1069/2009** — sottoprodotti di origine animale, richiamato dalle ASL per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

Documenti italiani consultati

- **ASL di Vercelli**, S.S.D. Veterinario Area C — *Informazioni per registrazione o riconoscimento impianti di produzione, deposito, trasporto, trattamento mangimi*, revisione 11/2025. È il documento che elenca la produzione di alimenti per animali da compagnia tra le attività soggette a registrazione, precisa che la registrazione non è richiesta per la vendita diretta al consumatore finale e indica il **SUAP** come sportello di notifica.
- **Regione Lombardia** — scheda su produzione, commercio, uso e trasporto di mangimi: SCIA al Comune in cui ha sede l'attività; esclusioni dal campo di applicazione, tra cui la produzione domestica privata.
- **Regione Lazio**, Determinazione B6243 del 09/12/2010 — recepisce l'Intesa Stato-Regioni del 23 settembre 2010 (Rep. atti n. 155/CSR) sulla procedura uniforme per l'attribuzione del numero di identificazione.

ATTENZIONE ALLA DATA

Le norme e le procedure regionali cambiano. Questa guida è aggiornata al **2026** e serve a farti fare le domande giuste: la risposta valida è sempre e solo quella che ti dà la ASL competente per il tuo territorio, oggi.

Il Forno di Fido fornisce ricette e indicazioni pratiche. Questo documento non è una consulenza legale né sostituisce il parere dell'autorità sanitaria competente o di un professionista abilitato.